

CT 46073-12

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

ATTO DI INTERVENTO

per

il **Presidente del Consiglio dei Ministri** rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, 12

interveniente

**nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza M. 269 R.O.
delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione in data 19.7-
10.9.2012, pubblicata nella G.U. 48/2012**

La Sesta sezione della Corte di Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite il ricorso proposto da un soggetto imputato del reato di favoreggiamento personale aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/1991 avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Palermo- in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero- rilevava l'impossibilità di sostituzione della misura cautelare carceraria con altra meno gravosa, ai sensi dell'art. 275, comma 3 e 299, comma 2, c.p.p., essendo stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. La rimessione era giustificata dalla

risoluzione della controversa questione se la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere consenta la sostituzione di detta misura, successivamente alla sua adozione, con altre meno gravose, ovvero permetta soltanto di revocarla qualora le esigenze cautelari siano del tutto venute meno.

La Suprema Corte con l'ordinanza indicata in epigrafe- risolta tale questione nel senso che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ex art. 275, comma 3, c.p.p. opera non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari- sollevava la questione di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui- nel prevedere che, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari- non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, con riferimento agli articoli 3, 13, comma 1 e 27, comma 2 della Costituzione.

Con il presente atto interviene in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di far dichiarare l'infondatezza della questione.

La presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo del codice penale, appare assolutamente ragionevole, essendo evidente che tale misura sia quella più idonea a neutralizzare il *periculum libertatis* connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato/indagato ed associazione di stampo mafioso.

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 450/1995, ha avuto occasione di escludere che la presunzione in questione violasse gli artt. 3, 13 primo comma e 27, secondo comma della Costituzione, rilevando che se la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari (“ *l'an della cautela*”) non può prescindere da un accertamento in concreto, l'individuazione della misura da applicare (“ *il quomodo*”) non comporta necessariamente l'affidamento al giudice di analogo potere di apprezzamento, potendo la scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore purchè “ *nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionalmente coinvolti*” (cfr., in senso analogo sul punto, ordinanze n. 130 del 2003 e 40 del 2002 della Corte costituzionale).

In particolare la Corte aveva ritenuto che deponeva nel senso della ragionevolezza della soluzione adottata “ *la delimitazione della norma all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso*”, tenuto conto del “*coefficiente di pericolosità delle condizioni di base della*

convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato ”

Tale *ratio* può essere ritenuta idonea a giustificare la presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare anche con riferimento ai delitti caratterizzati dall'evocazione dell'esistenza di un'associazione criminale di stampo mafioso, reale o supposta, ovvero connotati dal fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p., alla stregua delle considerazioni che hanno condotto la Corte a giustificare tale presunzione con riferimento a siffatto delitto associativo, con l'ordinanza n. 450/1995.

Si insiste, pertanto, nel chiedere il rigetto della questione di legittimità costituzionale in discorso, in ragione della sua infondatezza.

Roma, 27.12.2012.

Massimo Giannuzzi

Avvocato dello Stato